



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 agosto 2017 n.99

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 28, sesto comma, della Legge 12 febbraio 1998 n.21;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.28 adottata nella seduta del 25 agosto 2017;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DI PLURILINGUISMO NEL SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO SAMMARINESE

TITOLO I LA PROMOZIONE DEL PLURILINGUISMO

Art. 1 (Finalità)

1. Il sistema educativo e formativo sammarinese è caratterizzato da ambienti di apprendimento multilingui che prevedono un ruolo veicolare per l'italiano, l'inglese e altre lingue, introdotte attraverso la progettazione curricolare, allo scopo di promuovere il plurilinguismo negli apprendenti e formare una società multilingue e una cittadinanza plurilingue.

Art. 2 (Ambienti multilingui e profili plurilingui)

1. L'ambiente di apprendimento multilingue prevede l'uso alternato di più lingue all'interno di discipline, progetti interdisciplinari e in altre attività della vita scolastica, in modo da potenziare il ruolo di ciascuna lingua, migliorare la capacità degli apprendenti di usarle in modo trasversale nel curriculum scolastico e ottenere i numerosi benefici che derivano dal plurilinguismo personale.

2 Nella definizione del proprio ambiente di apprendimento multilingue, ciascuna istituzione scolastica e formativa stabilisce le lingue da utilizzare e alternare nel curriculum di riferimento. La scelta si effettua sulla base delle lingue previste dagli ordinamenti, dei profili plurilingui del personale docente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida di cui all'articolo 10 comma 3.

3. Ogni insegnante contribuisce alla costruzione dell'ambiente di apprendimento multilingue. I profili plurilingui degli insegnanti sono dinamici e diversificati e possono prevedere combinazioni variabili di competenze bilanciate o asimmetriche. Competenze asimmetriche e anche competenze solo ricettive possono essere ampiamente sfruttate ai fini di una gestione strategica dell'uso alternato di due o più lingue nel proprio insegnamento.

Art. 3 *(Formazione)*

1. La formazione dei docenti plurilingui prevede lo sviluppo di competenze trasversali che caratterizzano una figura professionale capace di utilizzare due o più lingue in ambienti di apprendimento multilingui.

2. Le istituzioni scolastiche e formative, congiuntamente con i dipartimenti di riferimento, organizzano periodicamente la formazione degli insegnanti per sviluppare:

- a) competenze comunicative e metodologico-operative relative alla programmazione di percorsi e alla pianificazione e gestione di lezioni coerenti con le lingue veicolari usate;
- b) competenze relazionali relative alla riflessione sul proprio operato in un'ottica di ricerca-azione e alla co-costruzione dell'ambiente multilingue e della competenza plurilingue con i propri studenti e colleghi.

3. La formazione può prevedere:

- a) formazione in servizio durante l'anno scolastico;
- b) summer school relative alle competenze previste dal profilo e workshop di approfondimento delle tematiche specifiche;
- c) tirocini all'estero con osservazione diretta e/o a distanza tramite e-learning e discussione di gruppo delle osservazioni fatte;
- d) valutazione finale di un progetto plurilingue.

Art. 4 *(Modalità)*

1. L'attività scolastica in ambiente di apprendimento multilingue viene svolta con un'alternanza delle lingue presenti. L'alternanza può essere realizzata in termini di:

- a) Macro-alternanza e micro-alternanza, con dimensioni temporali, più ampie o ridotte, di passaggio da una lingua all'altra;
- b) Alternanza programmata dagli insegnanti e alternanza spontanea dettata dalle scelte comunicative dei partecipanti.

Ciascuna di queste forme di alternanza può essere declinata in base alla specificità della fascia di età interessata e al tipo di ambiente di apprendimento.

2. Possono essere stabilite forme di abbinamento totale o parziale fra le lingue e le discipline studiate, i contenuti trattati e le attività condotte.

3. Le scelte relative agli abbinamenti possibili devono essere condivise a livello di Consiglio di classe o sezione e devono prevedere durante l'anno scolastico un nucleo complessivo di attività in ambiente di apprendimento multilingue non inferiore al minimo stabilito nelle Linee guida di cui all'articolo 10 comma 3.

TITOLO II

GLI SCAMBI CON L'ESTERO

Art. 5

(Esperienze di studio all'estero)

1. Le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni sono valide, per la riammissione nella scuola di provenienza, solamente se sono accompagnate da un contratto formativo, concordato e sottoscritto, prima della partenza, dal Dirigente Scolastico, la famiglia e lo studente. Tali esperienze di studio non vanno computate come periodi di assenza, avranno una durata non superiore ad un anno scolastico e devono concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico nella scuola di provenienza. Nel caso di studenti con "giudizio sospeso" in qualche materia, la partenza per il soggiorno di studio è vincolata all'esito positivo dello scrutinio finale.

2. Il contratto formativo viene predisposto dal Consiglio di classe competente e deve contemplare:

- a) le modalità di interazione tra l'istituto sammarinese di provenienza e l'istituto ospitante estero;
- b) gli obiettivi specifici da conseguire;
- c) la classe in cui l'alunno viene inserito;
- d) le eventuali attività speciali e la modalità di valutazione dell'alunno nella scuola ospitante.

Nella predisposizione del contratto formativo, il Consiglio di classe delinea un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali, utili per la frequenza dell'anno successivo, senza richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe, particolarmente per quelle discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto ospitante.

3. Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, procede alla formulazione del giudizio, sulla base della coerenza fra gli obiettivi fissati nel contratto formativo e gli esiti trasmessi dalla scuola estera, integrati da un eventuale colloquio valutativo.

Art. 6

(Esperienze di studio di studenti provenienti dall'estero)

1. Le scuole sammarinesi possono accogliere studenti provenienti dall'estero per esperienze di studio, per periodi non superiori ad un anno scolastico, solo se l'alunno:

- a) è sostenuto da un protocollo di accoglienza;
- b) in caso sia minorenni, venga individuato almeno un adulto avente residenza sammarinese con compiti di tutore e di interlocutore con la famiglia dell'alunno stesso;
- c) ha una forma assicurativa che copre le spese mediche e ricoveri ospedalieri, nonché i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali.

Il protocollo di accoglienza è concordato fra la scuola ospitante e la scuola di provenienza sulla base dei relativi ordinamenti, del piano di studi, delle modalità di valutazione e delle eventuali necessità specifiche dell'alunno. Nel protocollo deve essere indicata la classe in cui l'alunno viene inserito.

2. Al termine del soggiorno di studio, la scuola ospitante rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall'alunno.

Art. 7

(Scambio di docenti con scuole estere)

1. Il Dipartimento Istruzione può stilare accordi di collaborazione con analoghi organismi di altre nazioni oppure con singole scuole estere, al fine di permettere lo scambio, per periodi definiti,

di docenti, sia in ruolo sia incaricati. Gli accordi sono redatti sulla base della equa ripartizione fra gli organismi firmatari degli oneri e dei benefici.

2. Il periodo di servizio svolto dai docenti coinvolti in tali accordi di collaborazione viene equiparato al servizio nelle scuole sammarinesi.

3. L'insegnante di ruolo che partecipa a tali programmi conserva la titolarità del posto di ruolo ed ogni altro diritto presente e futuro ad esso collegato.

Art. 8

(Comunità sammarinesi all'estero)

1. Gli scambi di studenti e docenti di cui agli articoli 5, 6 e 7, che nascono dalla collaborazione con Comunità di Sammarinesi residenti all'estero, vengono attivati in linea prioritaria rispetto ad altri progetti.

TITOLO III

FIGURE DI COORDINAMENTO

Art. 9

(Coordinatore del plurilinguismo)

1. Al fine di coordinare le attività per il plurilinguismo degli istituti scolastici e formativi, viene distaccato dall'insegnamento mediante assegnazione un docente a tempo pieno in possesso di Laurea magistrale, o titolo equipollente, abilitante all'insegnamento di una lingua diversa dall'italiano.

2. Il Coordinatore per il plurilinguismo presta servizio per 36 ore settimanali dall'inizio delle attività di programmazione fino al 30 giugno con flessibilità oraria, da concordare con il Direttore del Dipartimento Istruzione e nel rispetto delle festività fissate dal calendario scolastico. Al Coordinatore per il plurilinguismo distaccato con assegnazione a tempo pieno non viene erogata per il periodo di distacco l'indennità di funzione del ruolo di appartenenza.

3. Il Coordinatore per il plurilinguismo viene individuato tramite apposito bando di selezione, emesso dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di San Marino, sulla base dei requisiti fissati al comma 1, di ulteriori titoli posseduti e competenze specifiche documentate, e previo colloquio attitudinale.

4. L'insegnante assegnato dipende dal Direttore del Dipartimento Istruzione ed opera in collaborazione con gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10.

5. La durata dell'assegnazione è annuale e può essere riconfermata per ulteriori due anni dal Direttore del Dipartimento Istruzione, sentito il Comitato scientifico.

Art. 10

(Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico per il plurilinguismo del sistema educativo e formativo sammarinese coordina tutte le azioni di sensibilizzazione, formazione, progettazione e monitoraggio necessarie per promuovere il plurilinguismo e gli scambi con l'estero.

2. Il Comitato scientifico è così composto:

a) Direttore del Dipartimento Istruzione;

- b) Dirigenti degli istituti scolastici e formativi;
 - c) un insegnante referente per ogni istituto scolastico e formativo;
 - d) Esperto nominato dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione con funzioni di coordinamento e consulenza scientifica;
 - e) Coordinatore del plurilinguismo di cui all'articolo 9.
3. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato il Comitato scientifico redige le Linee guida per l'internazionalizzazione della scuola, contenenti definizioni, indicazioni ed esemplificazioni relative ai contenuti del presente decreto.
4. Le Linee guida sono aggiornate periodicamente dallo stesso Comitato scientifico.

Art. 11
(Durata)

1. La sperimentazione di plurilinguismo nel sistema educativo e formativo sammarinese prosegue nel triennio 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020.
2. Alla conclusione del triennio sarà compito del Comitato scientifico redigere una relazione in merito ai risultati conseguiti, al fine di consentire agli organi competenti di effettuare le dovute valutazioni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 agosto 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti